



Comune di PIERANICA
Provincia di Cremona (CR)

SOTTOSEZIONE DEL PIAO
PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI
DI PERSONALE
2026 - 2028

(ART. 6 D.LGS. 165/2001)

INTRODUZIONE

Per il raggiungimento degli obiettivi è fondamentale l'apporto delle risorse umane sia sotto il profilo quantitativo (numero di persone necessarie allo svolgimento dei servizi, individuato nella dotazione organica) che sotto il profilo qualitativo (adeguatezza delle competenze e delle professionalità, disponibilità al cambiamento, senso di appartenenza, grado di autonomia e di coinvolgimento).

Nell'ultimo decennio la provvista di personale è stata caratterizzata da un quadro normativo via via più restrittivo, sia in termini di reclutamento del personale che in termini di incentivazione. La conseguenza è stata quella di un progressivo invecchiamento e di una costante riduzione del personale in servizio, a fronte di nuovi carichi di lavoro e di un quadro normativo in costante evoluzione che richiede un aggiornamento professionale continuo. I tagli alla formazione hanno ulteriormente compromesso il quadro, rendendo difficile l'attuazione di un percorso di adeguamento delle competenze e professionalità necessarie a garantire un buon livello di erogazione dei servizi.

La programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2026-2028 è predisposta in accordo alle previsioni contenute nel bilancio di previsione finanziario 2026-2028, oltre che nel rispetto dei limiti imposti dalle leggi vigenti.

Propedeutica alla definizione della programmazione triennale del fabbisogno di personale è la revisione della dotazione organica complessiva dell'Ente e, contestualmente, la ricognizione del personale in esubero.

A tal fine, sono state valutate le proposte dei Responsabili di Area riguardanti i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, ai sensi dell'art. 16 e 17, del D.Lgs. n. 165/2001, tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale.

Nell'ambito della revisione della dotazione organica, come sopra definita, è stata effettuata anche la prescritta ricognizione delle eccedenze di personale, dalla quale emerge l'assenza di personale in esubero.

CONTENIMENTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

La spesa per il personale prevista per gli esercizi 2026/2028 tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

- dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art. 16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dell'art. 22 D.L. 50/2017 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006, per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, **pari a Euro 173.285,92**;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009;
- delle nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali contenute nel D.M. 17/03/2020, da cui derivano le possibilità di assunzione del personale a seconda che l'Ente si collochi in una fascia virtuosa o meno come da tabelle contenute nel D.M. stesso;

LIMITE DELLA SPESA DI PERSONALE RISPETTO AL VALORE MEDIO DEL TRIENNIO 2011/2013

L'avvio delle procedure di assunzione di personale, a qualsiasi titolo, deve essere preceduto dalla verifica dei presupposti formali e sostanziali previsti dalle norme vigenti. In particolare, deve essere assicurato il requisito di rispetto del contenimento della spesa di personale (1 commi 557 e 557 quater della legge 296/2006 aggiunto, quest'ultimo, dall'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014).

La dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1 comma 557 e seguenti della legge 296/2006, per ciascuno degli anni 2026-2027-2028, è pari a euro **173.285,92** (media triennio 2011-2013).

Tale parametro deve ora essere coordinato con quanto previsto dall'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, il quale ha introdotto una modifica sostanziale della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

L'art.3, comma 5-quater, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114, ha modificato il parametro di riferimento per la verifica del rispetto del limite di spesa di personale, fino ad ora individuato nell'aggregato di spesa dell'anno Immediatamente precedente.	
A decorrere dall'anno 2014, infatti, ai fini dell'applicazione del comma 557, <i>“gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”</i> , ossia con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013;	
AI SENSI DELL'ART.1, COMMI 557 E 557- QUATER DELLA LEGGE 296/2006 , IL LIMITE DI SPESA DI PERSONALE AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE , DA RISPETTARE PER L'ANNO 2014 E' PARI AL VALORE MEDIO DEL TRIENNIO 2011/2013 E DI SEGUITO CALCOLATO :	
ANNO 2011	= € 178.087,55
ANNO 2012	= € 171.968,41
ANNO 2013	= € 169.801,80
TOTALE = € 519.857,76 : 3= € 173.285,92 (VALORE MEDIO COSTO PERSONALE)	

CONSISTENZA DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE E INDIVIDUAZIONE VALORI SOGLIA

La spesa per il personale prevista per gli esercizi 2026/2028 tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e delle nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali contenute nel D.M. 17/03/2020, da cui derivano le possibilità di assunzione del personale a seconda che l'Ente si collochi in una fascia virtuosa o meno come da tabelle contenute nel D.M. stesso.

Per l'attuazione di tale disposizione, con il D.P.C.M. 17/3/2020, sono state stabilite le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, entrate in vigore dal 20/04/2020.

Successivamente, con la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 13/05/2020 (pubblicata nella GU n. 226 del 11/09/2020) sono state date ulteriori indicazioni in merito all'attuazione della predetta nuova normativa.

Nella fattispecie, per il Comune di Pieranica i valori soglia in base ai quali definire le facoltà assunzionali sono i seguenti:

Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma 1 e art. 6, tabelle 1 e 3

ABITANTI AL 31/12/2025			1.114			
Fasce demografiche	Prima soglia	Seconda soglia	Incremento spesa personale massimo annuo			
			2021	2022	2023	2024
Comuni con meno di 1.000 abitanti	29,50%	33,50%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	28,60%	32,60%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	27,60%	31,60%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	27,20%	31,20%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%
Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,90%	30,90%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	27,00%	31,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	27,60%	31,60%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	28,80%	32,80%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	25,30%	29,30%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti - art. 2

Prendendo come riferimento i dati relativi a **Rendiconto 2024** (ultimo rendiconto approvato), approvato con delibera del **Consiglio Comunale n. 09 del 30.04.2025** il rapporto spesa di personale/entrate correnti (come definiti dall'art. 2 del DPCM 17/3/2020) risulta essere pari **al 20,29%** come di seguito calcolato:

Dati ultimi tre Consuntivi approvati (dati BDAP)

Anno	2022	2023	2024
Entrate titolo 1	559.465,51	573.023,68	601.153,58
Entrate titolo 2	108.851,04	78.414,56	120.013,42
Entrate titolo 3	174.877,43	162.299,39	187.923,65
Totale accertato ENTRATE CORRENTI	843.194,28	813,63	909.090,75

Media annua entrate correnti	855.219,55
Importo del F.C.D.E. previsione assestata anno 2024 (importo da detrarre)	15.842,02
Media da riportare nel denominatore del rapporto (B)	839.377,53

2) Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti - art. 2

(cfr. Circolare Funz. Pubbl. 13 maggio 2020)

SPESE DI PERSONALE RENDICONTO 2024	
SPESE DI PERSONALE RENDICONTO 2024 - Macroaggregati 101+102	170.368,54
Somministrazione	
Quota LSU in carico all'ente	
Collaborazioni coordinate e a progetto	
Altre spese di personale (Convenzione Segreteria, reggenze, comando, convenzione polizia locale)	
	170.368,54

RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI	20,29%
--	---------------

Quest'ultimo valore dovrà essere ricalcolato in caso di aggiornamento del fabbisogno del personale per l'anno 2026 e per le annualità 2026/2028 in base ai dati dell'ultimo rendiconto approvato.

spesa di personale ai sensi dell'art. 1 c. 557 quater o 562 della L. 296/2006	
limite spesa personale lorda annualità di riferimento	173.285,13 €
spesa personale lorda prevista anno corrente	171.916,88 €
verifica del rispetto del limite di spesa di personale	1.368,25 €

valori soglia di rientro per la maggiore spesa	
comuni per fasce demografiche	valore soglia
meno di 1.000 abitanti	33,50%
da 1.000 a 1.999 abitanti	32,60%
da 2.000 a 2.999 abitanti	31,60%
da 3.000 a 4.999 abitanti	31,20%
da 5.000 a 9.999 abitanti	30,90%
da 10.000 a 59.999 abitanti	31,00%
da 60.000 a 249.999 abitanti	31,60%
da 250.000 a 1.499.999 abitanti	32,80%
con e oltre 1.500.000 abitanti	29,30%

calcolo del limite di spesa per soglia demografica	
valore soglia	32,60%
<i>limite teorico spesa di personale lorda senza IRAP</i>	273.637,08 €
<i>ricalcolo limite spesa di personale lorda senza IRAP</i>	273.637,08 €
limite effettivo spesa di personale lorda senza IRAP	273.637,08 €
<i>spesa turn over non utilizzato successivo all'anno preso a base di calcolo</i>	- €
<i>eventuali altre voci di spesa del personale da decurtare</i>	- €
<i>eventuali altre spese di personale da aggiungere</i>	- €

TOTALE COSTO DEL PERSONALE DA CONFRONTARE CON LA SPESA MASSIMA TEORICA E SPESA POTENZIALE MASSIMA	€ 273.637,08
--	---------------------

